

**DISCIPLINARE RELATIVO
ALLA REPERIBILITA' E ALLA TURNAZIONE DEL PERSONALE**

I N D I C E

PARTE I - REPERIBILITA'

ART. 1 OGGETTO

ART. 2 SERVIZI E DIPENDENTI COINVOLTI

ART. 3 DOVERI DEL PERSONALE IN REPERIBILITÀ

ART. 4 COMPITI E DOVERI DEL DIRIGENTE DI RIFERIMENTO

ART. 5 ARTICOLAZIONE REPERIBILITA'

ART. 6 MODALITÀ DI ATTIVAZIONE ED EQUIPAGGIAMENTO

ART. 7 COMPENSI E RIPOSI

PARTE II - TURNAZIONE

ART.8 - OGGETTO

ART.9 - ARTICOLAZIONE DEI TURNI

ART.10 - INDENNITA' DI TURNO

ART. 11 - NORMA FINALE

ART. 1 - OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di funzionamento del servizio di pronta reperibilità in conformità alla disciplina contrattuale vigente e alla normativa vigente a tutela dei lavoratori.

Per pronta reperibilità si intende l'obbligo del dipendente di assicurare con tempestività lo svolgimento di una determinata attività o servizio in casi che richiedono interventi urgenti o in presenza di necessità operative non programmabili con il ricorso alle ordinarie prestazioni di lavoro o con prestazioni di lavoro straordinarie.

2. Il servizio di pronta reperibilità costituisce un servizio essenziale dell'Ente istituito per far fronte ad interventi urgenti e inderogabili atti a garantire la salvaguardia dell'igiene, dell'incolumità e della sicurezza pubblica, l'assistenza pubblica, la tutela del patrimonio regionale, il rispetto delle leggi e regolamenti e il supporto agli organismi istituzionali.

3. Non rientra nelle funzioni proprie del servizio di reperibilità lo svolgimento delle attività che l'Ente può adempiere con il ricorso alla programmazione dei servizi, anche mediante forme di flessibilità nell'articolazione dell'orario di lavoro, nel rispetto degli accordi specifici in materia.

ART.2 - SERVIZI E DIPENDENTI COINVOLTI

1. Il servizio di reperibilità riguarda i Servizi della protezione civile, il Servizio relazioni esterne e comunicazione ed il Servizio datore di lavoro.

2. Il servizio di reperibilità può essere esteso ad altri servizi svolti dall'Amministrazione ove ve ne fosse la necessità.

3. Il servizio di reperibilità viene espletato ricorrendo, ove possibile, al reclutamento di personale dipendente volontario anche se appartenente a Direzioni diverse da quelle cui afferisce il servizio oggetto di reperibilità, purché in possesso della categoria e del profilo professionale necessario, a mezzo interpellato con indicazione della durata della lista dei soggetti disponibili.

Nel caso in cui non sia possibile garantire la copertura del servizio con personale volontario, si provvede alla copertura dei turni scoperti dividendo gli stessi tra tutto il personale professionalmente idoneo dell'Amministrazione, fermo restando il numero massimo di turni mensili da assegnare a ciascun dipendente. Resta fermo che per il dipendente individuato ed inserito nel servizio e comunque in un turno di reperibilità la prestazione si configura come assolutamente obbligatoria.

4. Il dirigente di riferimento individua il personale idoneo a garantire l'effettivo svolgimento del servizio.

5. Sono in ogni caso esclusi dal servizio di reperibilità:

a) i dipendenti disabili beneficiano dei permessi di cui alla Legge 104/92 articolo 33, comma 6;

b) i dipendenti che non possono garantire il raggiungimento della sede di lavoro (luogo per il quale è richiesto l'intervento) entro 30 minuti dalla chiamata in base a circostanze oggettive da documentarsi (luogo di residenza o domicilio comunicato all'Ente, mancato possesso di automobile ecc...);

c) i dipendenti legittimamente assenti dal servizio per la sussistenza di una delle diverse cause di sospensione del rapporto di lavoro previste sia dalla legge dal contratto collettivo (ad esempio: malattia, congedo di maternità, aspettative ecc...);

- d) i lavoratori in ferie (salva la disponibilità al rientro da rendersi per urgenti necessità ai sensi dell'art. 28, comma 13 del CCNL 21/05/2018);
- e) i dipendenti rientranti nelle fattispecie previste dal comma 1, 2 e 3 dell'art. 53 del D. Lgs. 151/2001;
- f) i dipendenti con rapporto di lavoro part time.

6. Il lavoratore può chiedere di essere esentato dal turno di reperibilità per limitati e predefiniti periodi di tempo, in presenza di cause di forza maggiore o di specifici eventi fortuiti o per ragioni personali o familiari debitamente comprovate. In tal caso il Dirigente competente deciderà sulla base della situazione organizzativa della struttura, con specifico riferimento al numero dei dipendenti effettivamente disponibili in relazione alle esigenze da soddisfare. Resta salva l'applicazione dell'art. 23, comma 8, del CCNL 21.05.2018.

ART. 3 - DOVERI DEL PERSONALE IN REPERIBILITÀ

1. I dipendenti idonei al servizio di reperibilità, salvo quanto previsto dal successivo comma, non possono rifiutarsi di svolgere il proprio servizio nei termini previsti dalle vigenti norme contrattuali, dai protocolli operativi e dalle disposizioni di servizio del dirigente di riferimento.
2. Qualsiasi variazione o impedimento nello svolgimento del proprio turno di reperibilità sono immediatamente comunicati al dirigente di riferimento che provvede alla sostituzione.
3. Per esigenze particolari, eccezionali e motivate il dipendente in turno di reperibilità può farsi sostituire da altro dipendente idoneo e disponibile dallo stesso individuato, previo consenso del dirigente di riferimento.
4. Il servizio di reperibilità, riferito al servizio della protezione civile, ai fini dell'esercizio del diritto di sciopero e del diritto di assemblea, rientra tra i servizi essenziali di cui all'art. 2 dell'accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito del comparto regioni - autonomie locali.
5. Trattandosi di servizio essenziale, lo svolgimento del turno di reperibilità comporta automaticamente l'impossibilità per il dipendente di fruire di giorni di ferie o di svolgere altre funzioni diverse da quelle del proprio ufficio (es. straordinario elettorale).
6. Durante il turno di reperibilità il dipendente addetto:
 - a) tiene il telefono di servizio sempre acceso e in condizioni idonee a ricevere chiamate;
 - b) verifica periodicamente il segnale di ricezione e lo stato di carica della batteria;
 - c) risponde prontamente alle chiamate.
 - d) mantiene una condotta attiva e si adopera al fine di raggiungere il luogo ove è previsto l'intervento entro 30 minuti dalla chiamata;
 - e) riconsegna, alla fine del turno di reperibilità, il telefono di servizio e l'equipaggiamento ove previsto in dotazione in stato di piena efficienza;
 - f) fornisce il proprio recapito telefonico in modo da essere sempre rintracciabile anche nel caso in cui il telefono di servizio in sua dotazione non consenta di ricevere telefonate per cause a lui non imputabili,
 - g) informa tempestivamente il Dirigente di impedimenti ad intervenire determinatisi durante il turno di reperibilità;
 - h) in casi di particolari gravità, in riferimento alle caratteristiche delle rilevanti esigenze operative da soddisfare, richiede l'intervento personale del Dirigente competente o, previo assenso dello stesso, l'intervento di altri lavoratori già individuati per il servizio di reperibilità i quali rientreranno nella disciplina della reperibilità dal momento della

chiamata in servizio e dovranno seguire tutte le indicazioni operative impartite dal responsabile/referente del servizio di reperibilità;

i) raggiunto il luogo dell'intervento, verifica se, in relazione alla peculiarità delle esigenze ed emergenze manifestatesi, sia necessario il coinvolgimento di altri soggetti istituzionali (ad es. vigili del fuoco, carabinieri, ditte appaltatrici di noleggio mezzi, altre amministrazioni ecc...) comunicando prontamente al Dirigente di riferimento tutte le informazioni necessarie per le opportune valutazioni ed il relativo assenso;

l) acquisisce tutti i dati e le informazioni necessarie circa l'evento e le persone che possono fornire informazioni utili;

m) coordina il personale regionale chiamato ad intervenire sul luogo;

n) effettuato l'intervento operativo, fornisce tempestiva ed adeguata informazione sulle circostanze e sugli esiti dell'intervento al Dirigente competente secondo le modalità stabilite da quest'ultimo;

o) redige apposito verbale all'esito dell'intervento, da rimettere al Dirigente competente che contenga:

- soggetto/autorità richiedente l'intervento;
- data dell'intervento;
- natura dell'intervento;
- provvedimenti adottati;
- personale intervenuto;
- altre soggetti istituzionali intervenuti;
- ora e durata dell'intervento;
- ogni altra informazione utile.

7. Il dipendente in turno di reperibilità che di fatto non risulti reperibile o che non comunichi immediatamente il proprio impedimento perde il diritto al compenso per il periodo nel quale non risulti reperibile, fatti salvi i provvedimenti disciplinari.

ART. 4 - COMPITI E DOVERI DEL DIRIGENTE DI RIFERIMENTO

1. Per dirigente di riferimento si intende il dirigente del Servizio a cui afferisce il servizio oggetto della reperibilità.

2. Il dirigente di riferimento:

a) coordina e sovrintende il servizio di reperibilità;

b) impartisce disposizioni ed istruzioni al personale addetto al servizio;

c) programma ed assegna i turni di reperibilità e accorda le sostituzioni ove previste individuando i lavoratori da inserire nei turni di reperibilità avuto riguardo alla categoria ed al profilo e secondo criteri di rotazione al fine di consentire un'equa e periodica distribuzione dei turni tra i dipendenti coinvolti, distinguendo il lavoratore che assume la funzione di responsabile/referente del servizio di reperibilità dagli altri lavoratori eventualmente posti in reperibilità nel medesimo turno;

d) stabilisce il numero di lavoratori necessario per assicurare la efficienza del turno di reperibilità (la reperibilità può riguardare anche un solo lavoratore);

e) riceve i rapporti degli eventuali interventi e predispone eventuali interventi conseguenti;

f) predispone e trasmette alla Direzione che gestisce il personale la programmazione dei turni di reperibilità adottata, con la specifica indicazione dei lavoratori coinvolti nonché tutti gli atti necessari al fine di consentire la liquidazione dei compensi connessi al servizio di reperibilità;

f) svolge tutte le altre funzioni attribuitegli dal presente regolamento e dalle norme vigenti.

ART. 5 - ARTICOLAZIONE REPERIBILITA'

1. Il servizio di pronta reperibilità è attivo secondo le disposizioni del dirigente competente relativamente al servizio che deve essere garantito dalla propria struttura, il quale può essere limitato a predeterminati periodi temporali durante l'anno e/o ad alcuni giorni soltanto della settimana e/o a determinate fasce nel corso delle 24 ore giornaliere.
2. Ciascun dipendente non può essere posto in reperibilità per più di sei volte in un mese ovvero per più di sei periodi, a prescindere dalla loro durata, dovendosi conteggiare ogni periodo nell'ambito di una giornata di 24 ore (es.: 6 periodi di 12 ore, o 6 periodi di 18 ore oppure 4 periodi di 18 ore e 2 periodi di 24 ore).
3. Ciascun turno di reperibilità può essere fissato con durata minima di 4 ore e con durata massima di 24 ore, in modo che sia sufficiente a soddisfare le esigenze operative ed organizzative del Servizio relativamente ai servizi di reperibilità attinenti alla propria struttura e confacenti alle esigenze da tutelare e soddisfare.
4. Il dipendente può essere collocato in reperibilità solo al di fuori dell'orario di servizio; il vincolo della reperibilità può sorgere solo relativamente ai periodi temporali non coperti dalla ordinaria attività lavorativa.
5. La programmazione dei servizi di reperibilità dei dipendenti viene predisposta almeno mensilmente con congruo anticipo e comunque entro il giorno venti del mese precedente, con criteri di rotazione al fine di consentire una equa e periodica distribuzione dei turni tra i dipendenti coinvolti.
6. I numeri telefonici per contattare il dipendente in reperibilità, ove previsto, vengono trasmessi al Comando di Polizia Locale, alla Questura, al Comando dei Carabinieri ed al Comando dei Vigili del Fuoco e, se necessario, ad altri soggetti istituzionali, con riferimento all'area di intervento.

ART.6 - MODALITA' DI ATTIVAZIONE ED EQUIPAGGIAMENTO

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento le modalità di svolgimento del servizio di reperibilità sono disciplinate da un apposito protocollo operativo predisposto dai dirigenti dei Servizi interessati.
2. Al fine di garantire il servizio di reperibilità, durante il turno i dipendenti possono essere dotati di:
 - a) telefono cellulare di servizio dotato di caricabatteria e di batteria di riserva, ove previsto;
 - b) eventuali mezzi di servizio necessari a garantire gli interventi richiesti;
 - c) specifici D.P.I. per le attività di intervento;
3. Il dipendente deve essere formato ed informato sulle modalità di espletamento del servizio, sui limiti, sui DPI necessari e quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 7 - COMPENSI E RIPOSI

1. Il servizio di pronta reperibilità è compensato nella misura stabilita dall'art. 24 del CCNL 21/05/2018 nonché dalle disposizioni contrattuali che verranno assunte nel tempo.
2. Il compenso per il servizio di pronta reperibilità non compete durante l'orario di servizio a qualsiasi titolo prestato (ordinario o straordinario).

3. Nel caso in cui un dipendente sia stato inserito in un turno di reperibilità e, a seguito di impedimento sopraggiunto (malattia, indisposizione ecc...), il suo turno abbia una durata inferiore a quella prestabilita, l'indennità è riconosciuta solo per le ore di effettivo servizio prestato. Nel caso in cui il dipendente inserito in un turno di reperibilità non renda effettivamente il servizio, non può essere erogata in ogni caso l'indennità corrispondente.
4. In caso di chiamata, le ore di lavoro prestate vengono retribuite come lavoro straordinario o compensate, a richiesta, ai sensi dell'art. 38, comma 7, e dell'art. 38 bis del CCNL 14.09.2000 o con equivalente recupero orario; per le stesse ore è esclusa la percezione del compenso di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 24 del CCNL 21.05.2018. In tale ultimo caso le ore di lavoro effettivamente prestate andranno scomutate dal periodo complessivo del turno di reperibilità e di esse non si terrà conto ai fini del pagamento della relativa indennità (es. turno di reperibilità di 6 ore - dalle 16 alle 22, il lavoratore viene chiamato a prestare attività lavorativa a decorrere dalle ore 20 — dalle 16 alle 20 verrà corrisposta l'indennità di reperibilità secondo quanto previsto dalle norme contrattuali, dalle ore 20 alle ore 22 verrà corrisposto il compenso per lavoro straordinario oppure il lavoratore potrà fruire del riposo compensativo di due ore).
5. Quando il turno di reperibilità cade in giornata festiva o in giornata di riposo settimanale del dipendente:
- a) per le ore di pronta reperibilità senza prestazione effettiva di lavoro spetta la corrispondente indennità di reperibilità oltre al riposo compensativo equivalente al turno di reperibilità senza riduzione dell'orario di lavoro settimanale;
 - b) per le ore di effettiva prestazione di lavoro al dipendente spetta il trattamento economico di cui all'art. 24, comma 1 CCNL 14/09/2000 ed il riposo compensativo per le ore equivalenti al servizio reso, con riduzione dell'orario di lavoro settimanale.
6. Il dipendente assegnato ad un turno di reperibilità che risulti non reperibile nei modi previsti dal presente Regolamento e/o non intervenga entro il limite temporale, salvo causa di forza maggiore debitamente comprovata, decade dal beneficio economico maturato per l'intero turno di reperibilità, salve eventuali sanzioni disciplinari.

PARTE II - TURNAZIONE

ART.8 - TURNAZIONE

Si ha un lavoro a turni quando diversi dipendenti sono successivamente occupati negli stessi posti di lavoro, secondo un determinato ritmo (compreso quello rotativo). Il ritmo può essere di tipo «continuo» o «discontinuo» e comporta la necessità per i lavoratori di compiere un lavoro a ore differenti su un periodo determinato di giorni.

Il turno consiste quindi in un'effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni giornaliere ed è regolato dall'art.23 del CCNL del 21/05/2018.

ART.9 - ARTICOLAZIONE DEI TURNI

Le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della corresponsione della relativa indennità, devono essere distribuite nell'arco del mese in modo tale da far risultare una distribuzione equilibrata e avvicinata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione alla articolazione adottata nell'ente.

I turni diurni, antimeridiani e pomeridiani, possono essere attuati in strutture operative che prevedano un orario di servizio giornaliero di almeno 10 ore.

I turni notturni non possono essere superiori a 10 nel mese, facendo comunque salve le eventuali esigenze eccezionali o quelle derivanti da calamità o eventi naturali. Per turno notturno si intende il periodo lavorativo ricompreso tra le 22 e le 6 del mattino.

La festività cadente nei giorni di riposo settimanale del dipendente turnista non comporta alcun diritto al recupero della giornata di riposo.

La turnazione presuppone in ogni caso:

a) l'esistenza di "strutture operative che prevedano un orario di servizio giornaliero, continuativo, di almeno 10 ore", per tutti i giorni della settimana lavorativa (fermo restando l'obbligo del rispetto del giorno di riposo settimanale spettante al lavoratore) e per tutte le settimane del mese; la durata di almeno 10 ore si riferisce ovviamente all'orario di servizio della struttura presso la quale devono essere rese le prestazioni in turno. Se il turno è stato articolato sui giorni lavorativi della settimana (cinque, sei o sette, secondo la specifica organizzazione del tempo di lavoro adottata), esso ricomprende anche le eventuali festività infrasettimanali ricadenti in tale arco temporale e, conseguentemente, tali giornate per i turnisti devono considerarsi lavorative, con diritto alla corresponsione della sola indennità di turno festivo;

b) un orario di servizio di almeno 10 ore che deve essere continuativo, nel senso che esso richiede l'erogazione delle prestazioni per tutta la durata della fascia oraria interessata, senza alcuna interruzione qualunque sia la sua durata; infatti, lo scopo delle turnazioni è proprio quello di assicurare la continuità dell'erogazione del servizio in una determinata fascia oraria (di almeno 10 ore);

c) l'effettiva rotazione ciclica dei lavoratori in ciascuna delle articolazioni orarie prestabilite (antimeridiane e pomeridiane: un lavoratore rende la prestazione, ad esempio, dalle 8.00 alle 14,00 e l'altro dalle 14,00 alle 20,00) sul medesimo posto di lavoro, in base alle esigenze organizzative dell'ente, per assicurare il rispetto dell'orario di servizio e quell'alternanza mattina - pomeriggio (eventualmente sera), ipotizzata dalla disciplina contrattuale.

Inoltre, perché ci sia l'effettiva rotazione, è necessario che il turno pomeridiano segua, senza soluzione di continuità nel tempo quello antimeridiano, ed eventualmente sia seguito, sempre senza soluzione di continuità, da quello serale e senza alcuna sovrapposizione neppure parziale dell'uno sull'altro. Una parziale sovrapposizione potrebbe ammettersi solo per una durata estremamente limitata (ad esempio, 15-30 minuti), quando fosse assolutamente necessaria per consentire il cosiddetto "cambio delle consegne", in presenza di attività o di servizi con particolari complessità organizzative o gestionali, che richiedano un adeguato scambio di informazioni o comunque altri adempimenti tra il dipendente che lascia e quello che subentra.

ART.10 - INDENNITA' DI TURNO

Al personale turnista è corrisposta una indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro i cui valori sono stabiliti come segue:

- turno diurno antimeridiano e pomeridiano (tra le 6 e le 22.00): maggiorazione oraria del 10% della retribuzione di cui all'art.10, comma 2, lett. c) del CCNL 9.05.2006;
- turno notturno o festivo: maggiorazione oraria del 30% della retribuzione di cui all'art.10, comma 2, lett. c) del CCNL 9.05.2006;
- turno festivo notturno: maggiorazione oraria del 50% della retribuzione di cui all'art.10, comma 2, lett. c) del CCNL 9.05.2006.

L'indennità di cui al comma 5 è corrisposta solo per i periodi di effettiva prestazione di servizio in turno.

ART. 11 - NORMA FINALE

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente disciplinare si rinvia alle norme vigenti.